

# Imposta alla fonte, sistema da rivedere!

**Con il riconoscimento dello statuto di “quasi residente” nell'ordinamento fiscale svizzero, s'impone una riflessione sul continuare ad accordare le deduzioni sociali ai non residenti**



**Samuele Vorpe**

Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

L'articolo è comparso su Opinione Liberale il 04.10.2019.

Da quando le due delegazioni hanno parafato il nuovo accordo sui frontalieri sono ormai passati quasi quattro anni. Il giorno della svolta fu, infatti, il 22 dicembre 2015. Tale accordo non è, però, che un documento privo di validità giuridica poiché è necessaria tanto la firma dei due Governi, quanto l'approvazione dei Parlamenti, prima di poter procedere alla sostituzione ufficiale del vetusto accordo del 1974. Siamo perciò ancora lontani dal raggiungere l'obiettivo e diventa sempre più difficile far entrare in vigore un accordo firmato diverso tempo prima.

Resta, quindi, valido a tutti gli effetti l'accordo del 1974 che prevede l'imposizione esclusiva in Svizzera dei redditi da attività lucrativa dipendente versati da datori di lavoro siti sul territorio elvetico a frontalieri residenti nella fascia di confine (20 km di distanza), con conseguente ristorno del 38,8% delle imposte incassate ai Comuni di frontiera. Diversi esponenti politici, però, non ci stanno e hanno manifestato l'intenzione di chiedere al Consiglio federale la denuncia dell'accordo del 1974.

Questo modo di procedere è tuttavia molto rischioso: la conseguenza sarebbe quella di far decadere anche la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Paesi, essendo l'accordo sui frontalieri parte integrante di quest'ultima. Il pericolo concreto di una doppia imposizione avrebbe ricadute negative sugli scambi commerciali tra i due Stati, così come sugli investimenti oltre che ad altre casistiche. È inimmaginabile, come sostengono taluni, che una volta disdetto il “pacchetto” si possa, poi, negoziare in tempi brevi una nuova convenzione. Tanto più che il *partner* contrattuale è nel caso specifico l'Italia.

A mio modo di vedere è pertanto necessario creare delle basi legali affinché il Ticino possa ottenere una compensazione finanziaria dalla Confederazione. Questo poiché il Consiglio federale ha più volte negato un indennizzo (benché legittimo) proprio a causa dell'inesistenza di una base legale. Si dovrebbe, inoltre, rivedere il sistema di imposta alla fonte, soprattutto vista l'entrata in vigore dello statuto di “quasi residente”.

Ad oggi, il nostro sistema è molto generoso nei confronti delle persone che in Svizzera svolgono esclusivamente un'attività lucrativa dipendente senza avervi la residenza fiscale: dal reddito del lavoro, infatti, viene automaticamente dedotta la deduzione, di natura sociale, per figli a carico, anche se questa dovrebbe essere presa in considerazione soltanto dove il contribuente ha il centro degli interessi vitali. Questa deduzione è, invece, correttamente accordata ai “quasi residenti”, frontalieri che conseguono la maggior parte dei loro redditi (almeno il 90%) in Svizzera, poiché lo Stato di residenza, non avendo sufficienti redditi da tassare, non può prendere in considerazione la situazione familiare e personale del contribuente.

È, quindi, più che mai opportuno eliminare la possibilità di far valere deduzioni sociali quando vi è imposizione alla fonte (p. es. dei frontalieri) poiché (i) dette deduzioni non hanno nessun nesso causale con il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera e (ii) dette deduzioni vengono già prese in considerazione dallo Stato di residenza (doppia deduzione).